ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N° 16 D.D. 28 MAG. 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Sonia Biscaro

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI)

ANNO 2014

INDICE

TITOLO I – TARIFFA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 3
Art. 1- Oggetto del regolamento 3
Art. 2 – Definizioni e modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti 3
Art. 3 - Presupposto ed ambito di applicazione della tariffa 3
Art. 4 - Locali ed aree oggetto della tariffa 4
Art. 5 - Superficie utile 4
Art. 6 - Esclusione del presupposto per l'applicazione della tariffa 4
Art. 7 - Obbligazione tariffaria 6
Art. 8 - Soggetti obbligati al pagamento della tariffa 6
Art. 9 - Sostituzione del Comune all'utenza 7
Art. 10 - Riduzioni tariffarie 7
Art. 11 -Agevolazioni 8
Art. 12 - Gettito della tariffa 8
Art. 13 - Commisurazione della tariffa 8
Art 14 - Categorie d'utenza 9
Art. 15 - Classificazione dei locale e delle aree 9
Art. 16 - Utenze domestiche: determinazione numero di persone occupanti i locali 10
Art. 17 - Commisurazione della quota fissa 10
Art. 18 - Modalità di tariffazione della quota variabile della tariffa annuale 11
Art. 19 - Tariffa giornaliera 11
Art. 21 - Comunicazione 11
Art. 22 - Controllo 12
Art. 23 - Violazioni e penalità 13
Art. 24 - Riscossione ordinaria e coattiva 14
Art. 25 - Indennità di mora 14
Art. 26 - Rimborsi 15
Art. 27 - Autotutela 15
Art. 28 - Transazione di crediti 15
Art. 29 Norme transitorie e finali ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

ALLEGATO .....
A) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (Kb) 16
B) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (Kc) 17

TITOLO I – TARIFFA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

Art. 1- Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, istituisce un'unica tariffa d'ambito, avente natura corrispettiva, per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico e ne disciplina l'applicazione.

Esso è redatto in conformità alle disposizioni normative contenute nell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (Legge di stabilità 2014) ed in attuazione del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 2598 del 30 novembre 2012 "Indirizzi per le politiche tariffarie relativamente al servizio pubblico di gestione dei rifiuti – modifica della deliberazione n. 2972 dd. 30 dicembre 2005 e successive integrazioni e modifiche .i"

Art. 2 – Definizioni e modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

Il servizio unitario di gestione dei rifiuti di cui al precedente articolo 1, è attivato con caratteristiche di universalità ed inderogabilità ed è affidato, ai sensi dell'art. 84 del D.P.G.R 27.02.1995 n. 4/L, come modificato con L.R. 23.10.1998 n. 10, alla Comunità Valsugana e Tesino (definito nel presente regolamento anche come "ente gestore") che provvede altresì all'applicazione ed alla riscossione della tariffa nel rispetto della convenzione relativa stipulata con la Comunità nonché secondo l'apposito regolamento che disciplina il servizio di Smaltimento rifiuti. Il servizio, reso alle utenze domestiche (civili abitazioni) e non domestiche (attività economiche), viene svolto in via ordinaria attraverso tecniche che consentono di valutare l'apporto individuale.

Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova correlativa, automatica applicazione la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.

Il piano finanziario unico, che costituisce il presupposto per l'approvazione della tariffa, è costituito dal totale dei costi di gestione come individuati e formalizzati dal soggetto gestore, per l'intero ambito territoriale servito e tenuto conto degli obbiettivi di miglioramento della produttività del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. In detto costo è incluso anche quello dello spazzamento strade.

L'integrazione al costo dello spazzamento strade che il Comune intende assumersi, sarà riversato dalla Comunità al Comune stesso secondo modalità da determinarsi dalle rispettive amministrazioni.

Entro il 1 novembre di ciascun anno, la Comunità Valsugana e Tesino è tenuta a comunicare all'amministrazione comunale il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999.

Art. 3 - Presupposto ed ambito di applicazione della tariffa

La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti, per la produzione di rifiuti urbani o ad essi assimilati., esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa

Art. 4 - Locali ed aree oggetto della tariffa

Si considerano produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani:

a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie;
b) i locali che costituiscono pertinenza o dipendenza di altri, se da questi non separati;
c) il vano scala interno all'abitazione;
d) i posti macchina coperti ad uso esclusivo;
e) le aree scoperte operative, cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una attività quali, a titolo di elenco non esaustivo, i campeggi, i dancing, i cinema all'aperto, i depositi di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione e le aree occupate da attività di pubblici esercizi;
f) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini ed uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione;
g) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.

Art. 5 - Superficie utile

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali sul filo interno dei muri perimetrali e per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
Concorrono a formare l'anzidetta superficie di riferimento anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti, limitatamente alla parte avente altezza maggiore di 1,5 metri.
La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore a 0.5 mq.
Al fine della verifica della correttezza e completezza dei dati dichiarati dagli utenti l'ente gestore potrà avvalersi di collegamenti anche telematici con il Catasto.
Ai fini dell'attività di accertamento, l'Ente gestore, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.*

Art. 6 - Esclusione del presupposto per l'applicazione della tariffa

Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione della tariffa i seguenti:

a) locali:
   1. i locali non allacciati a servizi pubblici essenziali a rete o privi di qualsiasi arredo;
   2. i locali vuoti, chiusi e inutilizzabili;

3. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, impianti di lavaggio automezzi e ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
4. i balconi, terrazze, posti macchina scoperti;
5. i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico-sportiva;
6. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
7. le parti comuni degli edifici.

b) Aree:
   1. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
   2. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
   3. le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso compresi i depositi di veicoli da demolire;
   4. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti;
   5. le aree scoperte adibite a verde.

c) Eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione; in tal caso essi sono oggetto di valutazione da parte dell'Ente Gestore sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.

Non rientrano nell'esclusione di cui alla lettera a) del precedente comma, punti 1) e 2), gli edifici riutilizzati a fini abitativi del patrimonio edilizio tradizionale di cui all'art. 61 della L.P. 04.04.2088 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni"

Le circostanze di cui ai precedenti punti 1 e 2 della lettera a) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

In caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.

Non sono, pertanto, soggette a tariffa:
a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3 del D.Leg. n. 152/2006..

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui al comma precedente, devono presentare all'Ente Gestore una comunicazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali o comunque non assimilati. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato.

Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 7 - Obbligazione tariffaria

La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui ai successivi articoli del presente regolamento.

L'obbligazione pecuniaria decorre dalla data di inizio dell'utenza e cessa dalla data di restituzione delle attrezzature o dalla cessazione dell'utenza, nel caso di utenza non obbligata al possesso delle attrezzature (es. casa a disposizione).

In caso di ritardata comunicazione di cessazione, per l'abbuono o il rimborso della tariffa si prende a riferimento la data della sua presentazione. L'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data indicata quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione delle aree e dei locali oltre la data indicata e che le attrezzature assegnate in comodato non sono state utilizzate successivamente a tale data. In carenza di tale dimostrazione, l'abbuono o il rimborso della tariffa avviene dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la tariffa (modificazioni della composizione del nucleo familiare, delle superfici e/o destinazione d'uso dei locali ed aree scoperte etc.), decorrono, se la denuncia è tempestiva, secondo i termini di cui al comma 2 del presente articolo e potranno essere conteggiati nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo. Le variazioni in diminuzione, se comunicate in modo non tempestivo, comportano l'adeguamento della tariffa dalla data in cui vengono comunicate.

Art. 8 - Soggetti obbligati al pagamento della tariffa

La tariffa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, occupi o conduca, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.), locali e/o aree scoperte, costituenti presupposto ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Per le utenze domestiche si considera soggetto tenuto al pagamento l'intestatario della scheda famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio; per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica ovvero il rappresentante di ogni altro ente senza personalità giuridica.

Per le abitazioni e relative pertinenze ed accessori locate ammobiliate a non residenti, la tariffa è dovuta dal proprietario dei locali, per l'intero anno anche in caso di locazioni per periodi di durata inferiore all'anno.

Per i locali e le aree destinati ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (residence, Garnì e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

Art. 9 - Sostituzione del Comune all'utenza

Il pagamento della tariffa può avvenire da parte del Comune, che si sostituisce al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa, nei casi individuati con provvedimento da assumersi contemporaneamente alla deliberazione di cui al seguente art. 12 comma terzo.

Le agevolazioni sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, da presentare all'ufficio tributi del Comune sede dell'utenza con le modalità stabilite dallo stesso Comune. La domanda ha effetto anche per gli anni successivi se sussistono le condizioni.

Il Comune deve comunicare alla Comunità i nominativi dei soggetti sostituiti nell'obbligazione pecuniaria di cui al precedente 1° comma, entro trenta giorni dalla data della concessione di cui al precedente 2° comma ovvero entro il mese successivo al semestre in fase di fatturazione.

Art. 10 - Riduzioni tariffarie

A. Articolazione territoriale
   La tariffa si applica per intero su tutto il territorio comunale nelle zone in cui il servizio è istituito ed attivato.
B. Interruzione temporanea del servizio
   La tariffa è dovuta per intero in caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore a condizione che l'interruzione non abbia durata continuativa superiore a 30 giorni.
C. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale e pertanto occupate o condotte in via non continuativa ma ricorrente per un periodo inferiore a 183 giorni nel corso dell'anno risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sulla quota fissa verrà applicato un coefficiente di riduzione rapportato al periodo di conduzione e risultante dall'atto autorizzativo o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio.

Le riduzioni della tariffa sono applicate su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con effetto dall' 01/01 dell'anno successivo.

I contribuenti sono tenuti a comunicare, entro 60 giorni, il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto il provvede al recupero della tariffa a decorrere dalla data di concessione del beneficio, con applicazione delle maggiorazioni previste per l'omessa comunicazione di variazione.

Queste riduzioni sono cumulabili tra loro. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni. La domanda ha effetto anche per gli anni successivi se sussistono le condizioni.

Il Comune comunica all'ente gestore i nominativi dei soggetti con riduzioni tariffarie entro trenta giorni dalla concessione della relativa riduzione. La comunicazione può essere effettuata anche dal diretto interessato che dovrà documentare convenientemente il diritto alla riduzione.

Art. 11 -Agevolazioni

Per le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla L.R. 21 settembre 2005, n. 7, aventi sede nei comuni del comprensorio, è assicurata una agevolazione mediante riduzione percentuale della parte variabile della tariffa. La percentuale di attribuzione delle agevolazioni viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Art. 12 - Gettito della tariffa

La tariffa dovuta annualmente dagli utenti, è determinata in modo da ottenere, a regime, un gettito globale con copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette all'uso pubblico.

Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti, come disposto dal D.P.R. 158/99, è dato dalla somma dei due seguenti aggregati di costo:

a) costi fissi: costi che non subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato riferiti in particolare ad attività amministrative, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, ai costi di gestione dei rifiuti "a domanda collettiva" e ai costi di esercizio della quota di rifiuto da inviare a riciclaggio e recupero.

b) costi variabili: costi che subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato, rapportati alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito (percorso di raccolta...) e all'entità dei costi di gestione.

L'0rgano Comunale competente, prima dei termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione, determina annualmente con propria deliberazione le tariffe per le singole utenze sia per la quota fissa che per quella variabile.

I parametri di riferimento sono indicati nel metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99.

Qualora tale deliberazione non sia adottata entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le tariffe già in vigore previste per le diverse tipologie di utenza.

Art. 13 - Commisurazione della tariffa

La tariffa dovuta annualmente dalle singole utenze si compone di due quote: una fissa ed una variabile.

L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della tariffa, attraverso la quantificazione della quota fissa e della quota variabile che la compongono avvengono ogni anno sulla base della redazione, da parte dell'ente gestore, di

un apposito Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato, dell'entità dei costi di gestione e del tasso di inflazione programmato in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Nella proposta di Piano Finanziario predisposta dall'Ente gestore sarà determinata la percentuale della parte da coprire con la quota fissa, la percentuale da coprire con la quota variabile, la percentuale a carico delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche.

La redazione del Piano finanziario avviene secondo le forme e i contenuti indicati nel D.P.R. 158/99.

Art 14 - Categorie d'utenza

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione di rifiuti urbani, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto della realtà comunale.

Art. 15 - Classificazione dei locale e delle aree

I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza .

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio - economica del comune e della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli classificati nelle tabelle in allegato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.

La classificazione viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ISTAT dell'attività, a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (es. dall'iscrizione alla CCIAA) o comunque all'attività effettivamente svolta.

Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio Iva.

Per le attività precedentemente a ruolo si provvede alla riclassificazione d'ufficio in base alle informazioni in possesso dell'ufficio.

Gli esercenti attività economiche possono chiedere, nell'ambito della tabella C, dell'ALLEGATO, che i locali e le aree utilizzate possano essere ammesse ad una categoria diversa da quella individuata, in base alla loro specifica destinazione, qualora reputino che tale diversa sia più appropriata alla quantità di rifiuti prodotti annualmente. Gli interessati devono provvedere ad

inoltrare apposita richiesta, supportata da apposita documentazione, atta a dimostrare la reale quantità di rifiuti prodotti annualmente. L'ufficio può eseguire le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.

Art. 16 - Utenze domestiche: determinazione numero di persone occupanti i locali

Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti in domestiche residenti (occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune) e domestiche non residenti (occupate da persone che hanno stabilito la loro residenza fuori dal territorio comunale). Alle seconde sono equiparate le abitazioni secondarie dei soggetti residenti (abitazione a disposizione) e gli alloggi dei cittadini residenti all'estero.

Per i non residenti, fatte salve le verifiche d'ufficio, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti determinato in base alla seguente tabella

Superficie	Componenti
da 0 a 45 mq.	1
da 46 a 60 mq.	2
da 61 a 75 mq.	3
oltre 76 mq.	4

Anche nel caso in cui l'utenza domestica sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene determinato in base alla tabella precedente.

Lo stesso avviene per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al pagamento solidalmente.

Art. 17 - Commisurazione della quota fissa

La quota fissa da attribuire a ciascuna utenza domestica è determinata , proporzionalmente ai costi fissi ad esse addebitabili, commisurandola al numero dei componenti del nucleo familiare opportunamente corretto con applicazione del coefficiente di attribuzione Kb di cui alla tabella A) dell'ALLEGATO.

La quota fissa, da attribuire alla singola utenza, per le utenze non domestiche, è determinata proporzionalmente ai costi fissi ad esse attribuibili, con applicazione del coefficiente di attribuzione Kc di cui alle tabelle C) dell'ALLEGATO.

L'0rgano Comunale competente determina annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale la quota fissa della tariffa annuale in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento. Salvo diversa disposizione di legge, qualora tale deliberazione non sia

adottata entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le misure della quota fissa già in vigore previste per le diverse tipologie di utenze.

Art. 18 - Modalità di tariffazione della quota variabile della tariffa annuale

L'0rgano Comunale competente determina annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale la quota variabile della tariffa annuale in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento.

Al fine di limitare fenomeni di abbandono dei rifiuti, l'0rgano Comunale competente determina annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale, una quantità minima di rifiuti prodotta da ciascuna utenza, commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, individuando una quota procapite in misura non superiore al 50% dei rifiuti indifferenziati prodotti nell'anno precedente dalla media delle utenze domestiche.

Salvo diversa disposizione di legge, qualora tale deliberazione non sia adottata entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le misure della quota variabile già in vigore previste per le diverse tipologie di utenze.

Art. 19 - Tariffa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengano temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree pubbliche ad uso privato, ad esclusione delle occupazioni di cui al successivo art. 20, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a centottantatre (183) giorni di un anno solare, anche se non continuativi.

I valori della tariffa giornaliera sono definiti con decorrenza annuale sulla base dei costi complessivi del servizio specifico, con deliberazione dell'0rgano Comunale competente.

La tariffa giornaliera è applicata con le stesse modalità della tariffa annuale.

Non si fa luogo a riscossione quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali interessi, sia inferiore a € 5,00.

Art. 20 - Manifestazioni ed eventi

Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali per eventi sportivi, ricreativi, manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

Art. 21 - Comunicazione

I soggetti tenuti al pagamento della tariffa hanno l'obbligo di comunicare all'ente gestore del servizio l'inizio e la cessazione dell'occupazione o conduzione di locali ed aree entro i 30 giorni

successivi al loro verificarsi, mediante la compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione dall'ente gestore del servizio.

Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o se inviata tramite fax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

Le comunicazioni hanno effetto dalla data di inizio occupazione e fino alla data della cessazione. Esse saranno ritenute efficaci anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a tariffa rimangono invariate.

In caso contrario, l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti. In quest'ultima fattispecie, sarà il Comune a comunicare all'ente gestore la variazione avvenuta.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche: i dati identificativi del soggetto che la presenta, il domicilio, la residenza, il codice fiscale, il numero effettivo degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti, l'ubicazione, le superficie e le destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, i dati catastali, le data di inizio dell'occupazione o conduzione, la data di presentazione della comunicazione.

La denuncia originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche: i dati identificativi (codice fiscale, dati anagrafici e residenza) di rappresentanti ed amministratori e del soggetto che la presenta; i dati identificativi dell'utenza non domestica (denominazione, scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita Iva, codice Istat dell'attività, sede principale, legale o effettiva ed ogni unità locale a disposizione; ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, dati catastali, data d'inizio dell'occupazione o conduzione, data di presentazione della comunicazione.

L'erede che continuasse ad occupare i locali già assoggettati a tariffa ha il solo obbligo di comunicare gli elementi di novità.

La comunicazione di cessazione deve contenere le generalità del contribuente, la data di cessazione, l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso, cognome e nome dell'eventuale subentrante, data di presentazione, sottoscrizione. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (es. cessazione di servizio in rete, subentri, decessi).

Art. 22 - Controllo

L'ente gestore del servizio, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.

Nell'esercizio di detta attività effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.

In caso di riscontro di omesso o parziale pagamento l'ente gestore del servizio effettua apposita comunicazione per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza in riferimento all'erogazione del servizio a seguito degli accertamenti effettuati.

Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione mediante restituzione della predetta firmata per accettazione. Nello stesso termine l'utente può presentarsi o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. L'ente gestore del servizio decorso tale termine procede emettendo fattura in base agli elementi indicati nella comunicazione. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, l'ente gestore, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:

a) rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti (es. contratti e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio), comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree occupati e a comparire di persona per fornire chiarimenti e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. In caso di mancato adempimento da parte degli utenti a dette richieste, qualora sia necessario verificare all'interno delle unità immobiliari, elementi rilevanti per l'applicazione della tariffa, previo consenso dell'interessato, dipendenti comprensoriali deputati a compiere la rilevazione delle superfici tariffabili, muniti di tesserino di riconoscimento, possono accedere agli immobili soggetti alla tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e delle misure delle superfici;

b) utilizzare atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune, e, previ accordi e intese, degli enti erogatori di servizi a rete;

c) richiedere a uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle maggiori somme verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.

Art. 23 - Violazioni e penalità

In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, l'ente gestore del servizio determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 01.01. dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari, l'ente gestore si avvale degli strumenti e delle forme indicate al precedente art. 22.

In caso di riscontro di omessa, tardiva, infedele od incompleta comunicazione, il responsabile del Servizio o un suo delegato provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge.

In caso di tardiva, omessa, infedele o incompleta comunicazione l'ente gestore provvede anche all'irrogazione delle seguenti maggiorazioni, in aggiunta alla tariffa, a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per gli oneri di accertamento dell'ufficio:

a) Da Euro 26,00 (ventisei) ed Euro 156,00 (centocinquantasei), se la tardiva comunicazione perviene entro 90 giorni dal termine di cui all'art. 21 del presente regolamento;
b) Da Euro 35,00 (trentacinque) ed Euro 210,00 (duecentodieci), se la tardiva comunicazione perviene oltre 90 giorni dal termine di cui all'art. 21 del presente regolamento o in caso di omessa comunicazione.

Chi, al fine di ottenere agevolazioni tariffarie, produce false dichiarazioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 (cinquanta) a Euro 300,00 (trecento).

Chi non effettua il ritiro della dotazione minima obbligatoria di attrezzature, come definita dal Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 (cinquanta) a Euro 300,00 (trecento). La stessa sanzione si applica nel caso di mancata restituzione, dalla data della effettiva cessazione, delle attrezzature ricevute in comodato

Per ogni violazione del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da € 52 a € 258 con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Il Gestore provvede ad emettere atto di recupero dell'importo dovuto o della maggiore somma dovuta, unitamente agli interessi moratori nella misura legale, secondo le modalità consentite dalla vigente legislazione.

Art. 24 - Riscossione ordinaria e coattiva

La tariffa è applicata, ai sensi dell'art.1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (Legge di stabilità 2014) dalla Comunità Valsugana e Tesino

La medesima Comunità provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della tariffa secondo le modalità dalla stessa stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.

La riscossione della tariffa può avvenire con emissione di bollette/fatture con cadenza quadrimestrale, semestrale o annuale, anche utilizzando modalità in formato elettronico.

Saranno attivate forme agevolative per i mezzi di pagamento della tariffa che consentano l'utilizzo del servizio postale, bancario, del P.O.S. o altro.

Previa disposizione del Responsabile del Servizio competente, si potrà procedere, nei confronti dell'utente che abbia smarrito o reso inutilizzabile la chiave magnetica a seguito di manomissioni dolose, con recupero del costo della stessa, fatti salvi i casi di forza maggiore

Art. 25 - Indennità di mora

Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato, che, comunque, non potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data di ricevimento. In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento della tariffa, l'ente gestore del servizio, potrà provvedere ad

addebitare una indennità di mora sugli importi fatturati, per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 del tasso legale maggiorato di 5 punti percentuali.

Art. 26 - Rimborsi

L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro 5 anni dal pagamento.

Nei casi di eccedenza del pagamento rispetto a quanto iscritto in bolletta, la quota versata in eccedenza sarà portata a credito sulle fatture successive se non diversamente richiesto per iscritto dall'utente.

Qualora l'utenza fosse cessata, il rimborso sarà effettuato d'ufficio se l'importo a credito risulterà superiore ai 5,00 euro.

Art. 27 - Autotutela

Il Responsabile del Servizio può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

a) grado di probabilità di soccombenza dell'ente gestore;

b) valore della lite;

c) costo della difesa;

d) costo della soccombenza;

e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il responsabile comprensoriale, dimostrata la sussistenza dell'interesse della Comunità, può esercitare il potere di autotutela ai sensi del comma 1.

Non si procede all'esercizio del potere di autotutela in caso di sentenza passata in giudicato favorevole alla Comunità.

Art. 28 - Transazione di crediti

Il Responsabile del Servizio può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione direttamente fino ad un importo di € 80,00 con un incasso non inferiore al 75 % del dovuto. Transazioni per importi superiori, ovvero per incassi inferiori al 75 %, dovranno essere disposte previo atto scritto di indirizzo da parte della Giunta della Comunità.

ALLEGATO

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

A) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (Kb)

Numero di componenti del nucleo familiare	**Kb** Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare
1	1
2	1,6
3	2,1
4	2,6
5	3,1
6 e più	3,5

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

B) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (Kc)

	Attività	**Kc** Coefficiente potenziale produzione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,54
2	Cinematografi e teatri	0,37
3	Autorimesse e magazzini	0,56
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,82
5	Stabilimenti balneari	0,51
6	Esposizioni, autosaloni	0,43
7	Alberghi con ristorante	1,42
8	Alberghi senza ristorante	1,02
9	Case di cura e riposo	1,00
10	Ospedali	1,07
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,30
12	Banche e istituti di credito	0,58
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,20
14	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	1,46
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,44
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,29
18	Attività artigianali tipo botteghe:(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,93
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,25
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,65
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85
24	Bar, caffe, pasticceria	3,96
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,39
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,17
28	Ipermercati di generi misti	2,15
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,21
30	Discoteche, night club	1,48